

DISCIPLINARE DI GARA

Articolo 1

Oggetto ed importo dell'appalto

1. Il presente disciplinare ha per oggetto la seguente prestazione di servizi: **gestione in concessione per 6 anni, del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione, sia ordinaria che coattiva, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), dei Diritti Pubbliche Affissioni (D.P.A.), compresa la gestione della materiale affissione dei manifesti, della tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) e della tassa sui rifiuti per le occupazioni temporanee (T.A.R.I. giornaliera), per il comune di Civitavecchia – PA S 12/18/SUA – CIG 76474993D1**, per un importo complessivo posto base di gara pari a **€ 1.230.000,00** oltre l'IVA (compresi i costi della sicurezza necessari per a eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze).

2. **L'importo complessivo a base di gara è pari ad € 1.230.000,00 così suddiviso:**

- a) **importo del servizio € 1.230.000,00 oltre l'IVA di cui € 726.000,00 per costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento del Servizio (preventivati dalla Stazione Appaltante);**
- b) **importo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze € 0 oltre l'IVA non soggetti a ribasso;**

3. **L'importo annuale a base di gara è pari ad € 205.000,00 così suddiviso:**

- a) **importo del servizio € 205.000,00 oltre l'IVA di cui € 121.000,00 per costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento del Servizio (preventivati dalla Stazione Appaltante);**
- b) **importo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze € 0 oltre l'IVA non soggetti a ribasso;**

Non sussistono i presupposti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI.

4. L'importo complessivo presunto dell'appalto è stato calcolato applicando l'aggio percentuale massimo del 30% ad un incasso presunto annuo di € 650.000,00 determinato sulla base della media degli incassi lordi degli ultimi quattro anni.

5. La gestione dei servizi oggetto della presente concessione sono compensati ad aggio unico, al netto degli oneri fiscali previsti per legge, sulla riscossione complessiva sull'imposta e sul canone di cui

all'oggetto del Disciplinare, con esclusione di ogni altro corrispettivo, inclusa la maggiorazione stabilita al comma 9 dell'art. 22 del D.Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii., e con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito rapportato ad anno, indipendentemente dalla domanda di mercato.

5. Resta parimenti assoggettato al medesimo aggio di gara ogni eventuale introito, tutti inclusi e nessuno escluso, a qualsiasi titolo conseguito, connesso alla gestione in concessione del servizio in oggetto (a titolo esemplificativo eventuali maggiorazioni, sanzioni, interessi, rimborso spese di procedura e/o di accertamento e/o di riscossione coattiva e/o introiti variamente denominati). Il compenso sarà assoggettato agli oneri fiscali pro-tempore vigenti, in quanto dovuti.

6. Il concessionario garantisce pertanto al Comune l'introito di quanto riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni al netto dell'aggio, risultante dalla misura percentuale offerta dall'aggiudicatario in sede di gara. **L'aggio offerto non potrà essere superiore al 30% e dovrà in ogni caso essere riconosciuto al Comune un minimo garantito annuo pari a € 430.000,00.**

7. In caso di modifica della disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e/o del diritto sulle pubbliche affissioni che comporti una variazione – in aumento o in diminuzione – superiore al 10% del gettito annuo, l'aggio offerto e convenuto in sede di gara deve essere adeguato in misura proporzionale al maggiore o minore introito. Conseguentemente, in caso di variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo dei tributi in concessione che risulti inferiore al 10%, il concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione dell'aggio o del minimo garantito ed alcuna contestazione.

8. E' facoltà del Comune disporre la ripetizione di servizi analoghi ai sensi dall'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per ulteriori due anni. L'importo totale stimato per la determinazione globale dell'appalto è pari a **€ 1.640.000,00** oltre IVA (compresi i costi della sicurezza necessari per l'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze).

9. Limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, è prevista la facoltà di proroga del Contratto di cui all'articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione alla gara

1. Alla gara possono partecipare i soggetti giuridici operanti nell'ambito di attività inerente l'oggetto del presente appalto.

2. I soggetti giuridici che intendono partecipare alla presente gara d'appalto dovranno presentare una documentazione a corredo delle offerte di cui agli articoli 8 e 9 del presente Disciplinare, che potrà anche essere redatta compilando lo schema allegato in lingua italiana.

2-bis. La stazione appaltante accetta il DGUE redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea. Il DGUE consiste in una autodichiarazione in cui l'operatore economico conferma di soddisfare le condizioni di cui all'art.85 del D.lgs. 50/2016.

2-ter. La documentazione a corredo delle offerte di cui al comma 2, dovrà **a pena di esclusione:**

- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente;

- essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. e dovrà

- essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di seguito indicate, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

attestante

quanto a REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443 ex art.45, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016** l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara. Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs 50/2016** non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;
- b) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **società cooperative, consorzi di cooperative costituiti** a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991** l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **cooperative sociali di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991**, l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;

b1) **Piscrizione all'ALBO dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei comuni e delle province**, di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, che abbiamo un capitale sociale interamente versato conforme alla normativa vigente, **vale a dire nella misura non inferiore a € 1.000.000,00, ai sensi dell'Art. 3-bis del Decreto-Legge 25 maggio 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73**. Si specifica che il Comune di Civitavecchia appartiene alla **classe 3[^]**, così come previsto dall'art.2 del D.Lgs.507/1993 e successive modificazioni;

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, **ciascun soggetto deve possedere il requisito prescritto**. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti art 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\), e 46, comma 1, lettera f\)](#), se partecipanti in proprio devono possedere la suddetta iscrizione, in caso contrario, possono utilizzare l'iscrizione posseduta dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni;

- c) di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

quanto a REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16:

- d) di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, D. Lgs 50/2016 per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D. Lgs 50/2016):
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera d) di cui sopra (in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, Dlgs 50/2016), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla lettera g) (art 80, comma 5, D.Lgs 50/2016), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art 80, comma 8, D. Lgs 50/2016).

- e) di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2);
- f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al [decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015](#), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4, D. Lgs 50/2016);

g) di non essere in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), qualora (art. 80, comma 5, D. Lgs 50/2016) :

- l'operatore economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;
- l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#) D. Lgs 50/2016;
- l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), D.Lgs 50/2016 non diversamente risolvibile;
- si verifichi una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) del codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68](#), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante **esclude** l'operatore economico:

in qualunque momento della procedura, laddove risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui alle lettere d) e) ed f) e g) (rispettivamente commi 1,2,4 e 5 dell'art. 80 D.Lgs 50/2016).

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera e), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti

dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare.

quanto a Requisiti di CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- h) un **fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2015,2016,2017), non inferiore al doppio dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa**; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;
- i) un importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara **realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2015,2016,2017) non inferiore all'importo posto a base di gara, IVA esclusa**; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art.45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;

quanto a Requisiti di CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- j) **elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara effettuati complessivamente negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), regolarmente eseguiti e di importo non inferiore a quello posto a base di gara, IVA esclusa, almeno presso tre (3) Enti locali o Città Metropolitane, appartenenti alla classe 3, di cui almeno uno con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Tale elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, delle date, degli oggetti e dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi elencati**; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D.

Lgs. 50/2016, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti art 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;

- k) **certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;**

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e) e 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, ciascun soggetto deve possedere il requisito prescritto. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti art 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#), se partecipanti in proprio devono possedere la suddetta certificazione in caso contrario, possono utilizzare la certificazione posseduta dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni;

quanto ad altri Requisiti

- l) di assumere l'impegno, al momento della stipula del contratto, ad avere alle proprie dipendenze (in forza di un contratto di lavoro, attraverso le forme contrattuali normativamente previste dall'ordinamento)

- un **“ufficiale della riscossione”** abilitato ai sensi dell'art.42 D.Lgs.112 del 1999;

- un **“Funzionario Responsabile”** ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 507/93.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il presente requisito deve essere posseduto dal soggetto concorrente nel suo complesso;

- m) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

- n) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla [legge 8 agosto 1985 n. 443](#) partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- o) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- p) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- q) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 **l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.**

2-quater. **L'impresa concorrente potrà effettuare il SOPRALLUOGO, PREVIO APPUNTAMENTO, sugli impianti affissionisti e i passi carrabili di cui all'art. 4 del Capitolato, contattando, preventivamente e comunque con almeno 7 giorni di anticipo sulla data prevista per il sopralluogo, il Dott. Riccardo Rapalli, al numero 0766/5902216 o inviando una e-mail al seguente indirizzo, riccardo.rapalli@comune.civitavecchia.rm.it.** Successivamente alla richiesta il comune comunicherà all'interessato il giorno e l'ora del sopralluogo. La richiesta dovrà indicare: dati della società, recapito telefonico, e posta elettronica, nominativo della persona delegata a partecipare al sopralluogo. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. **Il comune rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo.**

3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 **fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.** A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere- **a pena di esclusione - una quota di qualificazione corrispondente alla quota di esecuzione del servizio.**

4. Unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 ter del presente articolo, dovrà, altresì, essere presentata una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:

- a) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna delle modalità di pagamento previste e disposte dall'articolo 21 del Capitolato;
- b) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dall'articolo 22 del Capitolato;
- c) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dall'articolo 23 Capitolato;

- d) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dall'articolo 24 del Capitolato;
- e) l'attestazione di aver preso visione della informativa sulla privacy allegata al bando di gara;
- f) la dichiarazione che l'indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall'Ente è : (indirizzo di posta certificata:.....);
- g) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
- h) l'indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell'Agenzia delle Entrate di competenza;
- i) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
- 1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - 2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - 3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
 - 4) se trattasi di altro tipo di società, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - 5) se trattasi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) D. Lgs 50/2016 gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - 6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
 - 7) se trattasi dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
- j) indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell'indicazione delle rispettive quote di partecipazione;

5. Unitamente alle dichiarazioni di cui ai commi 2 ter e 3 del presente articolo, dovrà, infine, essere presentata l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione, pari ad **Euro 140,00**, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Per eseguire il pagamento sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> ed utilizzare una delle seguenti modalità di pagamento:

- *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video.

A riprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegata – a pena di esclusione - la relativa ricevuta di pagamento che sarà stampata dall'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

A riprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegato – a pena di esclusione – l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

Per i soli **operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare

6. Ove le dichiarazioni di cui alla lettera d) del comma 2 *ter* del presente articolo:

a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s'intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

7. Ove le dichiarazioni di cui lettera d) del comma 2 *ter* del presente articolo del presente articolo siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettera medesime cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

8. L'esclusione di cui alla lettera d) del comma 2-ter del presente articolo (art. 80, comma 18, D. Lgs 50/2016) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri – con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

9. Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta – **a pena di esclusione**: copia della procura rispettivamente generale o speciale, corredata della relativa autentica notarile.

Articolo 2 bis

Regolarizzazione ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/16

1. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'[articolo 85](#), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante attiverà il soccorso istruttorio.

1. *bis* Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

2. Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale, la stazione appaltante provvederà ad assegnare al concorrente un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

3. Nella seduta pubblica successiva, il seggio di gara procederà alla ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara.

4. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Articolo 3

Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi

1. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e all'art. 48, comma 8, Dlgs 50/2016 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell'offerta *ex* articolo 2, commi 2 ter, 3 del presente

Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.

2. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) D. Lgs 50/2016 la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa *ex* articolo 2 , commi 2 ter, 3, del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs 50/2016, il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà *ex* articolo 2, commi 2, 3, del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

4. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi stabili** di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) D. Lgs 50/2016 il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà *ex* articolo 2, commi 2, 3 del presente Disciplinare dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

5. Nel caso di **raggruppamenti temporanei di concorrenti**, la domanda di partecipazione deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Articolo 4

Avvalimento *ex art.* 89 D.Lgs. 50/2016

1. Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs 50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - **a pena di esclusione** - dalla gara, la documentazione di cui all'art.89, comma 1, cit.:

a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, D. Lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

b) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del presente Disciplinare;

c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o procuratore generale o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/16, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c. con una delle imprese che partecipano alla gara;

3. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

4. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

5. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

6. Il soggetto giuridico partecipante e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 5

Garanzie a corredo dell'offerta art. 93 D.Lgs. 50/2016

1. I soggetti che partecipano alla gara devono costituire - **a pena di esclusione** – una garanzia provvisoria sotto forma di **CAUZIONE** comprovata dalla quietanza rilasciata dalla Tesoreria dell'Ente Città Metropolitana Roma UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.- Via del Corso n. 307, Roma come di seguito specificato:

Intestatario: Città Metropolitana Roma IBAN: IT 30 P 02008 05181 000401059955

attestante il versamento cauzionale provvisorio pari al **2%** dell'importo posto a base di gara.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito.

2. La garanzia di cui al comma precedente può anche essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di **FIDEJUSSIONE** bancaria o di **POLIZZA** assicurativa o di **FIDEJUSSIONE** rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo [106](#) del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo [161](#) del [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#); in tal caso, essa deve - **a pena di esclusione** -: a) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, del codice civile; b) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Città Metropolitana di Roma Capitale, il versamento dell'intera somma garantita su conto corrente dell'Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito; d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli [articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#); la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Le garanzie provvisorie prestate dagli altri operatori economici concorrenti verranno svincolate non appena l'aggiudicazione definitiva abbia acquisito efficacia.

4. Ogni diversa forma o modalità di costituzione della cauzione provvisoria, comporterà **Pesclusione dalla gara.**

5. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (**EMAS**), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma **UNI EN ISO 14001**. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE)n. 66/2010. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI EN ISO 50001 riguardante la certificazione di operatività in qualità' di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la certificazione succitata. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.

6. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti** non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 45, comma 2, lett.re d) ed e) e art. 48, comma 8, del D.Lgs 50/2016 la fidejussione bancaria o la fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze dovrà essere necessariamente

intestata - **a pena di esclusione** - a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti, mentre la polizza assicurativa deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione dall'inadempimento di uno qualsiasi degli stessi.

7. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi stabili ex art. 45 lett. c) D.Lgs. 50/2016 consorzi tra imprese artigiane, consorzi di cooperative costituiti** a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991** la fidejussione bancaria o la fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze dovrà essere necessariamente intestata - **a pena di esclusione** - al consorzio e alle consorziate che concorrono alla presente gara, mentre la polizza assicurativa deve essere sottoscritta ovvero intestata - **a pena di esclusione** al consorzio ed alle consorziate che concorrono alla presente gara.

8. La garanzia provvisoria di cui al presente articolo deve essere corredata, inoltre, di apposita dichiarazione del garante con cui il medesimo si impegna, su richiesta della stazione appaltante, a rinnovare la cauzione prestata per un ulteriore periodo di tempo ove, alla sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

9. La garanzia provvisoria di cui al presente articolo deve essere corredata, infine, - **a pena di esclusione** - dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo artt. 103 e 105 D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

10. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'[articolo 103, comma 9](#).

Articolo 6

Procedura per l'individuazione degli offerenti

1. La procedura per l'individuazione degli offerenti è la seguente: procedura aperta ai sensi e per gli effetti degli articoli 59, comma 1 e 60, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 7

Criterio di selezione delle offerte

1. Il criterio di selezione delle offerte è il seguente: **offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. n.50/2016.

2. La presente gara d'appalto verrà, quindi, aggiudicata, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al soggetto giuridico che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e di quello attribuito all'offerta economica, così determinato:

Elementi di valutazione dell'offerta

Saranno attribuiti:

- max punti 70 per gli elementi qualitativi discrezionali;
- max punti 30 per gli elementi quantitativi.

Criteri qualitativi discrezionali

Punteggi analitici per elemento	Punteggi Complessivi per elemento
<p>1.Procedure e organizzazione del lavoro, da valutare in relazione agli strumenti e metodologie proposti per garantire l'efficacia del servizio.</p>	max punti 8
<p>2. Programma di sostituzione e manutenzione/riordino degli impianti. Il concorrente dovrà descrivere le modalità e le tempistiche di adeguamento, rinnovo, manutenzione, riordino ed eventuale potenziamento del piano degli impianti affissionali attualmente vigente nell'ente, comprese eventuali proposte di variazione del sistema degli impianti, anche con riferimento agli impianti eventualmente rilevati in stato di deterioramento o che a seguito di eventi vari risultassero danneggiati, oppure impianti che nel corso della concessione risultassero da sostituire/collocare o rendere funzionali.</p>	max punti 8
<p>3. Gestione della riscossione coattiva e del contenzioso giudiziale e Stragiudiziale. Il concorrente dovrà descrivere le modalità di gestione della riscossione coattiva e del contenzioso giudiziale e stragiudiziale attraverso strumenti e metodologie proposti per garantirne l'efficacia. Si valuteranno i seguenti aspetti: fattibilità, completezza, sistematicità, efficacia della proposta, aspetti innovativi nell'organizzazione della gestione, qualità delle risorse impiegate.</p>	max punti 8
<p>4. Gestione dei rapporti con l'utenza, da valutare in relazione alle modalità organizzative ed agli strumenti finalizzati alla semplificazione ed al miglioramento del rapporto con il contribuente, alla trasparenza, alla facilità di accesso alle informazioni, alla chiarezza e completezza della modulistica, alle misure organizzative dello Sportello al pubblico, alla Carta dei Servizi.</p>	max punti 8
<p>5. Strumenti informatici. Costituiranno oggetto di valutazione le caratteristiche del sistema informatico e del sito web a disposizione dei contribuenti, il software e la piattaforma applicativa con riferimento alle caratteristiche di facilità d'uso, performance e funzionalità, innovazione, reportistica per l'Ente e sicurezza dei dati.</p>	max punti 8
<p>6. Attività formativa:</p>	max punti 14
<p>6a. Attività formativa rivolta al personale del comune, da valutare in relazione alle caratteristiche (modalità e tempistiche) del progetto formativo proposto.</p>	max punti 7
<p>6b. Programma di formazione e aggiornamento del personale impiegato nell'ufficio e nelle attività. Il concorrente dovrà descrivere il percorso formativo dedicato agli operatori. Verranno valutate la qualità e la completezza del piano proposto anche con riferimento alle modalità che si intendono adottare per garantire un costante aggiornamento nel periodo di vigenza del contratto.</p>	max punti 7

7. Iniziative e progetti di recupero dell'evasione , di cui andranno indicati modalità, procedimenti, tempistiche, frequenza dei controlli, strumenti e sistemi di controllo delle posizioni, modalità di conduzione del censimento ed ogni altro elemento reputato utile in relazione all'efficacia degli stessi.	max punti 8
8. Performance Bond : il relativo punteggio viene riconosciuto sulla base dell'impegno del concorrente a presentare, in caso di aggiudicazione, un Performance Bond che garantisca il miglior raggiungimento dei target di riscossione, da valutarsi sulla base delle caratteristiche, delle clausole e condizioni previste nello specifico schema di Performance Bond proposto in sede di offerta tecnica.	max punti 8
9. Criteri quantitativi	max punti 30
9a. Aggio percentuale unico offerto al ribasso su quello posto a base di gara pari al 30,00% (trenta per cento).	max punti 20
9b. Importo annuale minimo garantito offerto dal concessionario al rialzo sull'importo minimo garantito a base di gara pari € 430.000,00 annui.	max punti 10

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i) [sottocriterio];

V(a)_i = media dei coefficienti della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

Si precisa che i coefficienti V(a)_i, variabili tra zero e uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto **metodo aggregativo-compensatore**, si procede alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- a) Per quanto riguarda **gli elementi di valutazione (sottocriteri 1,2,3,4,5,6a,6b,7,8) aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale**, per ciascun sottocriterio d'anzì riportato, i coefficienti attribuiti ai concorrenti sono pari alla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario attribuisce discrezionalmente, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti; al fine di non alterare il rapporto stabilito tra i citati sottocriteri, si procederà, mediante la c.d. Riparametrazione, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando, per ciascuno dei sottocriteri

anzidetti (1,2,3,4,5,6a,6b,7,8), ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati, secondo quanto di seguito stabilito:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
OTTIMO	1 a 0.80
BUONO	0,80 a 0.60
SUFFICIENTE	0,60 a 0.40
SCARSO	0,40 a 0,20
INADEGUATO	0,20 a 0

b) Per quanto riguarda **gli elementi di valutazione (9a,9b) aventi natura quantitativa**, il coefficiente attribuito sarà determinato come segue:

- **con riferimento al criterio 9a**

il coefficiente attribuito sarà calcolato attraverso la seguente formula:

$V(a)_i = A(\min) / A_i$ dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente attribuito al concorrente i esimo;

$A(\min)$ è l'aggio percentuale minimo offerto;

A_i è l'aggio percentuale offerto dal concorrente i esimo;

$$Pu = V(a)_i * 20$$

- **con riferimento al criterio 9b**

il coefficiente attribuito sarà calcolato attraverso la seguente formula:

$V(a)_i = M_i / M(\max)$ dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente attribuito al concorrente i esimo;

M_i è il minimo contrattuale annuo, ex art. 1, co. 6 del Disciplinare, offerto dal concorrente i esimo;

$M(\max)$ è il minimo contrattuale annuo, ex art. 1, co. 6 del Disciplinare, maggiore offerto;

$$Pu = V(a)_i * 10$$

Articolo 8

Modalità di redazione dell'offerta tecnica

1. L'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà contenere la relazione tecnica relativa alle modalità proposte per l'espletamento del servizio in oggetto della presente gara.

2. La relazione tecnica dovrà essere sintetica, chiara ed esaustiva, e comunque tale da permettere di evidenziare specificatamente gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione di Gara secondo quanto indicato nei criteri e sub-criteri di valutazione evidenziati nel presente disciplinare **all'art. 7, comma 2**, (1,2,3,4,5,6a,6b,7,8) – **elementi qualitativi discrezionali** – che dovranno trovare specifica descrizione in appositi capitoli.

3. La relazione tecnica deve essere prodotta su supporto cartaceo e deve essere costituita da un unico elaborato composto al **massimo da n.50 facciate** su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, compresa eventuale documentazione tecnica (disegni, etc.), (50 pagine equivalgono a 50 pagine monofacciali o 25 pagine bifacciali).

4. **Il concorrente indica motivatamente le parti dell'offerta tecnica coperta da "segreti tecnici o commerciali" producendo, a tal fine, la relativa documentazione a comprova (brevetti, etc.).**

5. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui artt. 45 lettera d) ed e) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta – **a pena di esclusione** – da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

Articolo 9

Modalità di redazione dell'offerta economica

1. L'offerta economica, redatta su carta resa legale in lingua italiana, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà indicare:

a) l'oggetto della gara d'appalto (e il lotto specifico per cui si concorre);

b) il nome e cognome dell'operatore economico concorrente o l'esatta denominazione o ragione sociale dello stesso;

c) **Aggio percentuale unico offerto al ribasso** su quello posto a base di gara, di cui all'art.1 comma 6 del presente Disciplinare, espresso in cifre e in lettere, IVA esclusa;

d) **Importo annuale minimo garantito offerto al rialzo** sull'importo minimo garantito a base di gara, di cui all'art.1 comma 6 del presente Disciplinare, espresso in cifre e in lettere, IVA esclusa;

e) **gli oneri di sicurezza**, espresso in cifre e in lettere, a carico dell'operatore economico afferenti l'esercizio dell'attività svolta dallo stesso per il servizio oggetto dell'appalto (art. 95, comma 10, D. Lgs 50/2016);

f) **i costi della manodopera** (*ex* art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), espresso in cifre e in lettere, per l'espletamento del Servizio (considerato quelli preliminarmente preventivati dalla Stazione Appaltante);

g) **l'importo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze pari a € 0** (l'importo da indicare deve coincidere con quello indicato all'articolo 1, lettera b), del presente Disciplinare) **non soggetti a ribasso**.

2. L'offerta economica dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da un **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**, che deve essere sottoscritto con le medesime modalità previste per l'offerta economica; il Piano economico finanziario e di gestione dovrà essere relativo a tutta la durata della concessione e dovrà dimostrare compiutamente l'equilibrio economico-finanziario della proposta di gestione del concorrente.

3. In caso di discordanza fra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà l'indicazione in lettere, salvo che si rilevi l'esistenza di un errore ostativo nella formulazione letterale.

4. Il valore percentuale di cui alla lett. c) e il valore del minimo contrattuale di cui alla lett. d) saranno arrotondati alla seconda cifra dopo la virgola.

5. L'omessa indicazione nell'offerta economica dei valori di cui alle lett. c) e d) offerti espressi in lettere comporterà l'**esclusione dalla gara** d'appalto.

6. L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza (costi aziendali, ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/16) di cui alla lett. c) come pure l'indicazione di un importo pari a zero, ritenendo che sia una irregolarità essenziale, comporterà la richiesta di integrazione di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16.

7. L'omessa indicazione dell'importo relativo ai costi della manodopera, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere.

La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, prima dell'aggiudicazione procede a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente gara d'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inidonea a soddisfare le esigenze dell'Ente appaltante.

9. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione della presente gara d'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

10. La congruità delle offerte è valutata in base ai criteri di cui all'art. 97 D.Lgs. cit.

11. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

12. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, D. Lgs 50/2016).

13. Ai sensi dell'art.97, comma 8, cit. si provvederà all'esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi del comma 2. Tale facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci.

14. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, comma 2, lett.re d) ed e) e art. 48, comma 8, del D.Lgs 50/2016, l'offerta economica dovrà - a pena di esclusione - essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

Articolo 10

Modalità di partecipazione alla gara

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire alla **Città Metropolitana di Roma Capitale** "*Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitan*" - Viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma, presso l'Ufficio Accettazione e Spedizione Posta (**orari: dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 13.30; Martedì e Giovedì dalle 14.30 alle 16.00**), entro la data indicata nel bando di gara direttamente o tramite servizio postale, **un plico** adeguatamente sigillato con nastro adesivo trasparente o equivalente, recante, a pena di esclusione, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detto plico dovrà riportare l'esatta denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente comprensiva di numero telefonico, indirizzo PEC, *fax*, indirizzo *email*, codice fiscale, l'oggetto dell'appalto e il giorno della seduta pubblica.

Detto plico dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

BUSTA “A” adeguatamente sigillata con nastro adesivo trasparente o equivalente recante, **a pena di esclusione** a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante.

Detta busta dovrà riportare la dicitura **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, il nominativo del mittente, l’oggetto dell’appalto e con l’indicazione dell’esatta ragione sociale, indirizzo e recapito telefonico.

All’interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**:

1) DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA, che potrà anche essere redatta compilando lo schema allegato, in lingua italiana, che dovrà:

- essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ed ii. comprovanti il possesso dei requisiti riportati all’**art. 2 ter del presente Disciplinare**, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato;

e a pena di esclusione dovrà:

- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente;
- essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

2) la DOCUMENTAZIONE di cui all’art. 2, comma 5, del presente Disciplinare comprovante l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi e per gli effetti della Deliberazioni A.V.L.P. del 26/01/06.

All’interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, anche:

3) CAUZIONE PROVVISORIA da costituirsi, nei tempi, nei modi e nelle forme di cui all’art. 5 del presente Disciplinare da intendersi qui integralmente trascritto e riportato;

4) PASSOE di cui all’art 2 comma 3 delibera n 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC ;

5) DICHIARAZIONE di **sopralluogo**.

BUSTA “B” adeguatamente sigillata con nastro adesivo trasparente o equivalente recante, a pena di esclusione, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante.

Detta busta dovrà riportare la dicitura **“OFFERTA TECNICA”**, il nominativo del mittente e l’oggetto dell’appalto.

All’interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, a **pena di esclusione** l’**OFFERTA TECNICA**, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente, recante quanto previsto all’**art. 8 del presente Disciplinare** da intendersi qui integralmente trascritto e riportato.

BUSTA “C” adeguatamente sigillata con nastro adesivo trasparente o equivalente recante, **a pena di esclusione**, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante.

Detta busta dovrà riportare la dicitura **“OFFERTA ECONOMICA”**, il nominativo del mittente e l’oggetto dell’appalto.

All'interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, a **pena di esclusione l'OFFERTA ECONOMICA**, redatta in lingua italiana su carta resa legale, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente, recante quanto previsto all'**art. 9 del presente Disciplinare**, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato.

Articolo 11

Disposizioni antimafia

1. La stipulazione del contratto e l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.

2. La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la quale viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto- di cui all'art. 84, commi 2 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell'aggiudicatario.

3. L'operatore economico aggiudicatario della presente gara d'appalto si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- i procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;

- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

4. L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 12

Adempimenti procedurali

1. Il Seggio di gara espleta, in seduta pubblica:

- la procedura di preselezione consistente nella verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella Busta "A" rispetto a quanto disposto dal Bando di gara;

- la procedura di apertura e **verifica formale** della conformità della documentazione tecnica presentata da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella Busta "B" rispetto a quanto disposto dal Bando di gara (la verifica consiste nel controllo che nella Busta "B" presentata da ciascuna impresa partecipante siano presenti tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica - art. 8 del disciplinare di gara - per numero e titolo); successivamente alla verifica formale, il Seggio di gara provvederà a chiudere le buste contenenti le offerte tecniche con nastro adesivo.

Al termine di tale procedura, il Seggio di gara dichiara le imprese ammesse e quelle escluse dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell'esclusione.

2. **Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:**

- a) il Seggio di gara consegnerà tutti i plichi contenenti le offerte tecniche presentati dalle imprese ammesse alla Commissione Giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 50/16 che procederà, in distinte sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche;

- b) conclusa l'attività di cui al periodo precedente, il Seggio di gara procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, calcolerà, utilizzando mere formule matematiche, i relativi punteggi e redigerà, nell'ambito di un verbale finale, la graduatoria sommando i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche a quelli determinati dall'applicazione delle richiamate formule matematiche alle offerte economiche;
- c) successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valuterà le offerte dal punto di vista tecnico ed economico determinando la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta migliore;
- d) l'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/16 verrà attivata da parte della Stazione appaltante di norma su richiesta della Commissione giudicatrice e verrà svolta dall'organo individuato dalla stazione appaltante ai sensi della normativa vigente;
- e) la Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione e procederà a rendere nota la determina di aggiudicazione a mezzo PEC ai concorrenti;
- f) la Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere in seduta pubblica il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione. Di seguito si procederà come descritto nelle suindicate lett.re d), e) ed f).

3. Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso:

- a) il Seggio di gara, nella stessa seduta di gara in cui sono stati aperti i plichi contenenti la documentazione amministrativa di cui al comma 1 di questo articolo, fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio ai sensi della normativa vigente, procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, e utilizzando mere formule matematiche, determinerà, nell'ambito di un verbale finale, la graduatoria
 - se non vi sono i presupposti per la verifica di congruità:
formulando la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta migliore;
 - se vi sono i presupposti per la verifica di congruità:
individuando le offerte anormalmente basse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 97 citato;
- b) l'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 verrà attivata da parte della Stazione appaltante, di norma su richiesta del Seggio di gara e verrà svolta dall'organo individuato dalla stazione appaltante ai sensi della normativa vigente;
- c) la Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione e procederà a rendere nota la determina di aggiudicazione a mezzo PEC ai concorrenti;

- d) la Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere in seduta pubblica il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione. Di seguito si procederà come descritto nelle suindicate lett.re b) e c).

3 bis. Si procede, nel caso si cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/16. Tenuto conto del Comunicato Anac del 05/10/16 "*Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso*" che testualmente prevede soprattutto per i metodi a) ed e) di cui all'art. suindicato la necessità di almeno 5 offerte da confrontare per poter calcolare la media e lo scarto medio delle offerte (non accantonate) che superano detta media, non si utilizzerà la disciplina di cui all'art. suindicato qualora le offerte siano inferiori a 5.

4. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara (art.81, comma 1, D. Lgs 50/2016).

5. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16).

6. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato a mezzo PEC al soggetto giuridico interessato, nei tempi di cui all'art.76 del D.lgs. cit., che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa.

7. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva salvo i casi di cui all'art. 32, commi 10 e 11, del D. Lgs 50/2016.

Articolo 13

Validità e durata delle offerte

1. Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazione definitivamente efficace.

Articolo 14

Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. La costituzione della stessa è disciplinata dall'art. 103 cit., cui si rinvia.

Articolo 15

Perfezionamento del rapporto contrattuale

1. L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.
2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta (art.32, comma 7, D.Lgs. 50/16).
3. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto che l'Amministrazione provvederà a dare all'impresa aggiudicataria a mezzo PEC. La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Disciplinare.
4. Il contratto è stipulato con le formalità di cui all'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/16 entro 90 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva *ex* art 32, comma 8, cit. Il predetto termine è fissato in favore dell'Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.
5. Il rappresentante dell'operatore economico risultato aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti e comunicati dall'Amministrazione, dando nell'occasione prova di aver effettuato la costituzione della garanzia definitiva di cui all'**articolo 14 del presente Disciplinare**.
6. In casi di urgenza, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione si riserva la potestà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.
7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, l'Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione provvisoria e a stipulare il contratto di appalto con l'operatore economico classificatosi come secondo nella graduatoria finale.

Articolo 16

Oneri e spese

1. Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d'appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.
2. In particolare, secondo quanto disposto dal D.L. n. 179/12 convertito nella L. 221/12 art. 34, comma 35, le spese per la pubblicazione sui quotidiani dei bandi di gara, dovranno essere obbligatoriamente rimborsate dall'affidatario del contratto alla stazione appaltante, per un importo presunto di € 4.500, entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 17

Prezzi contrattuali

1. I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Disciplinare e sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.
2. Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L'esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di quanto necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza.
3. L'esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 18

Vicende soggettive dell'offerente e dell'aggiudicatario

1. Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi rispettivamente alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.

Articolo 19

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per inadempimento dell'esecutore.

1. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle condizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Paolo Berno